

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____
Sede _____ Telefono _____ E-mail _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il pagamento di quanto dovuto a fronte del rilascio dei crediti di firma (commissioni, bolli, ecc.) avviene mediante addebito in conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto a comunicare alla Banca, al momento del perfezionamento dell'operazione, il rapporto di addebito.

RISCHI TIPICI

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per durata fino ad un anno:

Commissione su importo della fidejussione, pagata in via anticipata
(0,20% al mese o frazione di mese) **2,40%**

Per durata superiore ad un anno:

Commissione su importo della fidejussione, pagata in via anticipata **3,20%**

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA

Periodicità addebito commissioni	annuale
Commissione minima per anno o frazione di anno	€ 40,00

Imposta di bollo	secondo normativa di legge
Spese per comunicazioni (art. 118 del TUB)	Gratuite
Spese per comunicazioni (es. Documento di Sintesi periodico ecc...) (art. 119 e art. 127-bis DEL TUB)	€ 0,85 (se cartacee); Gratuite (se disposte on line)
Recupero spese per visure ipocatastali e pregiudizievoli, per nominativo (affidati e garanti)	quelle sostenute

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

RECESSO E RECLAMI

Il cliente può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

Il cliente può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

La Banca può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La Banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca. L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA

le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Avallo	<i>Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.</i>
Fideiussione	<i>Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.</i>
Spese per invio di documentazione/comunicazioni	<i>Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie</i>